



COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Comune di antica tradizione ceramica
Provincia di Salerno

ORIGINALE

Registro Generale n. 4

DECRETO SINDACALE
UFFICIO DEL SINDACO

N. 4 DEL 31-03-2020

Oggetto: Delega al Dr. Carmine Giovanni Imbimbo al fine della designazione del Medico Competente per la "Sorveglianza Sanitaria" ai sensi dell'art.18, lettere a), g) e g-bis) del D.lgs. nr. 81/2008, così come modificato dall'art.17 del D.lgs. nr. 106/2009

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo,

OGGETTO: Delega al Dr. Carmine Giovanni Imbimbo al fine della designazione del medico competente per la "Sorveglianza Sanitaria" ai sensi dell'art.18, lettera a), g) e g-bis del D.lgs. 81/2008, così come modificato dall'art.17 del D.lgs. 106/2009

Visto l'art.16 "*Delega di funzioni*" D.lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. che testualmente recita:

"1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria dello svolgimento delle funzioni delegate;*
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma

3 - bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro; delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”.

Richiamati i seguenti Decreti Sindacali:

- Decreto nr. **05/2016** - Reg. Gen. nr. **06/2016**, del **24/10/2016** con il quale il Dr. Carmine Giovanni Imbimbo veniva nominato Segretario Generale del Comune di Vietri sul Mare;
- Decreto nr. **09/016** - Reg. Gen. nr. **10/2016**, dell'**8/11/2016** con il quale al Dr. Carmine Giovanni Imbimbo (Segretario Generale) è stata conferita la Responsabilità del Settore Area Amministrativa/Affari Generali;
- Decreto nr. **05/2019** – Reg. Gen. **5/2019** del **05/06/2019**, con il quale al Dr. Carmine Giovanni Imbimbo veniva confermata la nomina di Segretario Generale del Comune di Vietri sul Mare, a seguito delle Amministrative del 26/05/2019;
- Decreto nr. **15/2019** – Reg. Gen. Nr. **15/2019**, con il quale è stata conferma a seguito amministrative del 26/05/2019, al Dr. Carmine Giovanni Imbimbo (Segretario Generale) la Responsabilità del Settore Area Amministrativa/Affari Generali.

Visto l'art. 2. **“Definizioni”** del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che al comma 1 lett. b) testualmente recita:
“...datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n., 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.

Ritenuto opportuno procedere in qualità di Datore di Lavoro del Comune di Vietri sul Mare a porre delega espressa al Segretario Generale **Dr. Carmine Giovanni Imbimbo** quale Responsabile del Settore Segreteria Generale/Personale i compiti indicati nell'art. **18** lettera **a) g)** e **g-bis** del D.lgs. n.81/2008, così come modificato dall'art.17 del D.lgs. 106/2009, e s.m.i. ovvero alla designazione del “Medico Competente”, per la gestione della “Sorveglianza Sanitaria di cui all'art.41 del D.lgs. n.81/2008, così come modificato dal D.lgs. 106/2009, e s.m.i.

Visto l'art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., delegare al Dr. Carmine Giovanni Imbimbo:

- **Lettera a) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;**
- **Lettera g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**
 - a) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o in zona pericolosa;**

- Lettera g – bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.

Di dare atto che con la deliberazione 29 luglio 2015, n. 50/2015/PAR la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata si sofferma sulla possibilità di individuare nel **segretario comunale** il “datore di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), soprattutto laddove nell'Ente locale, in luogo delle figure dirigenziali mancanti, le posizioni apicali siano assegnate a responsabili di area e di posizione organizzativa.

Secondo la deliberazione in esame, dunque, l'attribuzione della qualifica di “datore di lavoro” in capo al segretario comunale presuppone la mancanza di figure dirigenziali in seno all'Ente o di funzionari che, privi di qualifica dirigenziale, siano preposti ad un ufficio avente autonomia gestionale e di spesa. In tali fattispecie, nei limiti e con le cautele richiamate, il segretario comunale al quale sia conferita con atto formale la titolarità effettiva del potere gestionale adeguato alle sue competenze, con attribuzione di poteri di spesa, può essere anche espressamente designato “datore di lavoro”, ai fini e con le responsabilità di cui alla Dlgs n. 81/2008.

Da quanto precede si ricava che il datore di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni può essere un dirigente o un preposto, ma non tutti i dirigenti o i preposti sono, per ciò stesso, datori di lavoro; il datore di lavoro deve essere specificamente individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tra quei dirigenti o quei preposti dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività. Peraltro, a fronte della possibilità di delegare e sub-delegare alcune delle funzioni proprie del datore di lavoro (articolo 16), nel rispetto di rigorosi presupposti e formalità, non è attività delegabile la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (articoli 17 e 28), nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Cassazione penale, sez. IV, 27 maggio 2015, n. 22415).

Visto in specifico il comma 3 “La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4” (comma così modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 106 del 2009).

Visto in specifico l'art.3-bis. “Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”. (comma aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. n. 106 del 2009.)

Tanto premesso e considerato.

Ritenuto delegare le incombenze di cui l'art.18, lettere a)), g) e g-bis del D.lgs. 81/2008, e s.m.i. inerente alla nomina del “**Medico Competente**” afferente al Servizio di protezione e prevenzione attraverso la sorveglianza sanitaria, realizzando tutti gli accertamenti sanitari e rendendo la relativa informazione.

Accertato che:

- al responsabile delegato possiede la competenza professionale e la necessaria esperienza richieste dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- al delegato sarà attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate da definirsi nel P.E.G. relativo all'anno **2020** e successivi.

Visto il D.lgs. 9/4/2008 n.81 ad oggetto "Attuazione dell'art.1 della legge 3/8/2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Visto il D.lgs. 267/2000.

Tanto premesso e considerato, e per le ragioni suesposte, al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri fra gli organi politici e organi burocratici.

Quale "Datore di Lavoro"
DELEGA


Ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 81/2008, così come modificato dall'art.17 del D.lgs. 106/2009 e s.m.i., al Segretario Generale Dr. Carmine Giovanni Imbimbo, Responsabile del Settore Segreteria Generale/Personale ad attivare tutte le procedure inerente la nomina del "Medico Competente" di cui all'art.18, lettera a), g) e g-bis del D.lgs. nr. 81/2008 così come modificato dall'art.17 del D.lgs. 106/2009, per l'attivazione da parte del "Medico Competente" del "Servizio di protezione e prevenzione" attraverso la "sorveglianza sanitaria", realizzando tutti gli accertamenti sanitari e rendendo la relativa informazione.

DISPONE CHE

1. Il presente Decreto sia accettato dal delegato mediante semplice sottoscrizione e avrà validità dalla data di pubblicazione e fino a conclusione del mandato Amministrativo in corso.
2. Il presente Decreto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", nel link della sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" ai sensi dei Decreti Legislativi numeri 33/2013 e 39/2013.
3. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e comunque preposti ai sensi della normativa vigente, alle Organizzazioni Sindacali ed al Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Vietri sul Mare, 31/03/2020

IL SINDACO
Dott. Giovanni De Simone



RELATA DI NOTIFICA

Il Sottoscritto Messo Notificatore TERRARA GIUSEPPINA dichiara di aver notificato il presente Decreto Sindacale nr.4 del 31-03-2020 Registro Generale n. 4 mediante consegna a mani proprie DE. CARMINE GIOVANNI DEBORA Vietri Sul Mare, li

31/3/2020 *[Signature]*

IL MESSO NOTIFICATORE
DE. CARMINE GIOVANNI DEBORA

IL MESSO NOTIFICATORE
[Signature]

Oggetto: "Pubblicazione on - line del DECRETO SINDACALE nr. 4/del 31-03-2020

ATTESTAZIONE *N° 376 Registro Pubblico*

- Si attesta che, il suesteso Decreto Sinacale nr. 4 del 31-03-2020, Registro Generale 4, ai sensi dell'art.32 della Legge 18/06/2009, nr. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione in formato pdf all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 31-3-2020 al 15-4-2020 nelle forme e nei termini di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei vigenti Regolamenti Comunali in materia, nonché in "Amministrazione Trasparente" nell'apposita Sezione "Provvedimenti" in Sottosezione "Provvedimenti Organi di indirizzi politico" di cui al D.lgs. nr. 33/2013 e s.m.i.

Vietri Sul Mare li

31.03.2020

[Signature]